



**CITTÀ DI ALTAMURA**  
Città Metropolitana di Bari

**N. 178 del registro**

**Deliberazione Giunta Comunale**

**Oggetto: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESENZIONE DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE EX ART. 6-BIS DEL D.L. 17/06/2025 N. 84. DETERMINAZIONI.**

L'anno 2025 il giorno 20 del mese di Novembre, con inizio alle ore 12.20 ed in prosieguo di seduta nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il SINDACO Prof. Vitantonio PETRONELLA.

Sono presenti:

Prof. Vitantonio PETRONELLA	SINDACO	SI
Angela MIGLIONICO	Vicesindaco	NO
Lucia DIELE	Assessore	SI
Tommaso LORUSSO	Assessore	SI
Michele MIRGALDI	Assessore	SI
Antonio PETRARCA	Assessore	SI

Risultano quindi presenti n. 5 componenti della Giunta Comunale e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Generale Avv. Milena MAGGIO.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, sottopone alla Giunta Comunale la trattazione dell'argomento sopra indicato.

**L'Assessore al Bilancio Dott. Pasquale Crapuzzo, sulla base dell'istruttoria condotta dal Servizio Tributi e dal Dirigente del II Settore Dott. Francesco Faustino, ciascuno per quanto di propria competenza,**

## RIFERISCE

**Premesso** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che, in particolare, l'art. 1, comma 759 lett. g), della legge n. 160/2019, richiamando la disciplina in materia di esenzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, prevede l'esenzione dall'IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, per gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, purché destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto, come definite dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012, n. 200.

**Rilevato** che il Decreto n. 200/2012, all'art. 3, stabilisce i seguenti requisiti generali in presenza dei quali le modalità di svolgimento delle attività istituzionali dei predetti enti sono ritenute non commerciali:

- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
- b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguitamento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
- c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogia attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Rilevato**, altresì, che secondo l'art. 4, comma 6, del medesimo Decreto ministeriale, con riferimento alle attività sportive, ai fini della definizione delle condizioni in presenza delle quali è possibile desumere l'esclusivo svolgimento con modalità non commerciali delle predette attività, rileva inoltre la circostanza che le stesse siano effettuate a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico, comunque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

**Visto** l'art. 6-bis *"Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive"* del D.L. 17/06/2025 n. 84, convertito con modificazioni dalla L. 30/07/2025 n. 108, che testualmente dispone:

*<1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente*

e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.

2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate. >.

**Dato atto** che dalla consultazione dell'anagrafe dei contribuenti del Servizio Tributi e del Catasto sono state rilevate n. 78 posizioni di ASD (Associazioni sportive dilettantistiche) e di SSD (Società sportive dilettantistiche) (Allegato "A" – privacy), nessuna delle quali risulta essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili nel territorio di Altamura.

**Dato atto** che dall'incrocio dei dati del RASD (Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche) tenuto dal CONI e con il Catasto sono state rilevate n. 68 posizioni di ASD (Associazioni sportive dilettantistiche) e di SSD (Società sportive dilettantistiche) (Allegato "B" – privacy), nessuna delle quali risulta essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili nel territorio di Altamura.

**Richiamato** l'art. 1, comma 743, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di IMU, che testualmente dispone: <I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi>.

**Rilevato**, pertanto, che l'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili da parte delle ASD e SSD del territorio esclude a monte la soggettività passiva ai fini IMU e la necessità per l'Ente di individuare, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, ai fini dell'esenzione dall'IMU.

**Precisato** che, in virtù del sopra citato art. 6-bis, comma 2, qualora per successive iscrizioni al RASD di nuove ASD e/o SSD o in conseguenza di aggiornamenti catastali fossero registrate fattispecie imponibili, l'esenzione dall'IMU sarebbe comunque riconosciuta ai soggetti in possesso sia del requisito particolare dell'iscrizione nel RASD sia degli altri requisiti di ordine generale di cui al Decreto n. 200/2012 sopra citato oltre all'obbligo di dichiarazione telematica annuale IMU/ENC.

**Ritenuto opportuno**, per quanto appena evidenziato, non avviare il complesso procedimento di definizione dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività sportive svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, sentite le rappresentanze sportive locali, perché privo attualmente di utilità pratica per mancanza di fattispecie astrattamente imponibili.

**Dato atto** che il presente provvedimento trova applicazione a decorrere dall'anno di imposta 2025 e si intende confermato per le annualità successive qualora non intervengano mutamenti nella situazione immobiliare delle ASD/SSD – rilevanti ai fini IMU - segnalate dal Servizio Tributi e recepite, per le finalità de qua, da nuova delibera della Giunta Comunale.

**VISTO** il TUEL;

**VISTA** la Legge n. 160/2019 e s.m.i.;

**VISTI** lo Statuto e il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 61 del 29/05/2025 di conferimento dell'incarico al Dirigente del II Settore Bilancio-Finanza-Programmazione e Risorse Umane e s.m.i.;

**VISTA** la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza 2025-2027 del PIAO, approvato con D.G.C. n. 62 del 30/04/2025 e dato atto che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art 6-bis della Legge n. 241/90 e Misura Generale M6, in capo al Dirigente che ha curato l'istruttoria del presente provvedimento;

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Comunale di recepire quanto descritto in narrativa e di deliberare di non procedere alla definizione dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività sportive svolte con modalità concorrenziali nel territorio comunale, salvo diverse determinazioni della Giunta Comunale stessa.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Udita** e fatta propria la relazione dell'Assessore al Bilancio Dott. Pasquale Crapuzzo, sulla base dell'istruttoria condotta dal Servizio Tributi e dal Dirigente del II Settore Dott. Francesco Faustino;

**Di dare atto** che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

**Preso atto** che sulla proposta di deliberazione è stato espresso in atti il pareri di regolarità ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267:

- in linea tecnica, da parte del Dirigente del II Settore Bilancio – Finanza - Programmazione e Risorse Umane Dott. Francesco Faustino: *“Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica”*;
- in linea contabile, da parte del Dirigente del II Settore Bilancio – Finanza - Programmazione e Risorse Umane Dott. Francesco Faustino: *“Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile”*.

Vista la votazione favorevole resa in forma palese, da parte dei componenti la Giunta Comunale presenti

## DELIBERA

La premessa, che qui si intende integralmente riportata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) **Di prendere atto** dell'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili da parte delle ASD e SSD del territorio, della conseguente esclusione sia della soggettività passiva ai fini IMU sia della necessità per l'Ente di individuare, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, ai fini dell'esenzione dall'IMU.

2) **Di non avviare** il complesso procedimento di definizione dei sopra citati corrispettivi medi perché privo attualmente di utilità pratica per mancanza di fattispecie astrattamente imponibili.

3) **Di prendere atto** che, in virtù del sopra citato art. 6-bis, comma 2, qualora per successive iscrizioni al RASD di nuove ASD e/o SSD o in conseguenza di aggiornamenti catastali fossero registrate fattispecie imponibili, l'esenzione dall'IMU sarebbe comunque riconosciuta ai soggetti in possesso sia del requisito particolare dell'iscrizione nel RASD sia degli altri requisiti di ordine generale di cui al Decreto n. 200/2012 in premessa oltre all'obbligo di dichiarazione telematica annuale IMU/ENC.





# Pareri

COMUNE DI ALTAMURA

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 222**

Ufficio Proponente: **TRIBUTI**

Oggetto: **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESENZIONE DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE EX ART. 6-BIS DEL D.L. 17/06/2025 N. 84.  
DETERMINAZIONI.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data 29/10/2025

Il Responsabile di Settore

Dott. Francesco FAUSTINO

## Parere Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Data 29/10/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Francesco Faustino

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

Il Segretario Generale  
f.to

Il Presidente  
f.to

---

**VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA  
E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1° DEL D.LGS.  
18.8.2000 n° 267.**

Il Dirigente del Servizio  
f.to

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
f.to

---

N°..... *reg. pubb.*

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– viene affissa all'Albo Pretorio On Line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

*Altamura, .....*  
f.to Il messo comunale

IL FUNZIONARIO  
f.to

---

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

*Altamura, .....*

IL FUNZIONARIO  
f.to